

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” *Provincia di Piacenza*

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

.....

OGGETTO: RIVISITAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE TARIFFE POSTALI INERENTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO / NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.

L’anno **Duemilaventitre** questo giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **11,00** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita a Castell’Arquato, nell’ufficio del Sindaco.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

SIDOLI	GIUSEPPE	SINDACO DI VERNASCA
BERSANI	GIUSEPPE	SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
VINCINI	ANTONIO	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA

SONO ASSENTI I SIGNORI:

CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO
-----------	-------	---------------------

Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;

Il dr. Giuseppe Sidoli, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

La Giunta Unione

Premesso:

- **che** con atto costitutivo in data 21.2.2015 Rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d'Arda il 25.02.2015 al n. 20 – serie 1[^], i comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l'Unione di comuni montani denominata "Alta Val d'Arda", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 14 del D.L.78/2010 così come successivamente modificato ed integrato, e della L.R.21/2012;

-**che** con deliberazione n. 2 del Consiglio dell'Unione in data 28.3.2015 veniva recepito in capo all'Unione di comuni montani "Alta Val d'Arda" il conferimento delle seguenti funzioni/servizi da parte dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione;
- Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive /terziarie e di quelle relative all'agricoltura;
- Protezione civile.

- **che** con deliberazione n. 12 del 06.10.2015, la Giunta dell'Unione, oltre a prendere atto del comando da parte dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" del personale necessario al funzionamento dei servizi/funzioni conferite, oltre a definire la dotazione organica dell'Unione dei Comuni "Alta Val d'Arda", ha stabilito , **con decorrenza dal 15.10.2015**, l'avvio, da parte dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, delle quattro funzioni/servizi conferiti, tra le quali "Polizia municipale e polizia amministrativa locale";

- **che** con deliberazione Giunta Unione n. 29 del 31.12.2015, si formalizzava il trasferimento in capo all'Unione del personale operante a tempo pieno nel servizio di Polizia Municipale, con decorrenza 1 gennaio 2016;

- **che** nel territorio comunale di Castell'Arquato, su strade di proprietà della Provincia, alla data del conferimento del servizio di Polizia in capo all'Unione (1 gennaio 2016) e sino ad oggi risultano attive postazioni fisse omologate sia per il controllo della velocità veicolare, sia per il controllo delle infrazioni semaforiche;

- **che** il predetto ufficio di Polizia Municipale gestisce direttamente *in casa* tutta l'attività attinente alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada dalla redazione sino alla comunicazione della notificazione degli atti ai soggetti interessati;

Premesso:

- che l'art. 201, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: "...alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ... omissis ... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- l'articolo 16 della legge n. 689/1981 stabilisce che l'obbligazione del pagamento della sanzione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta oltre alle

- spese di procedimento e prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- che la legge n. 890/1982, recante “Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede altresì l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
 - che l’art. 201, comma 1, del citato D.Lgs. n. 285/1992, stabilisce che *“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”*;
 - che il comma 4, del citato articolo 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
 - che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell’art. 201 del Codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l’atto giudiziario;
 - che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l’Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, nel caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017 *“Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 12 del 16.01.2018;
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, che ha fornito istruzioni operative sull’applicazione del decreto predetto;

Preso atto:

- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l’obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l’autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all’organo procedente in occasione della contestazione dell’infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

Tenuto conto che:

- a partire dal 27 marzo 2023, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera **Delibera AGCom 469/19/CONS** varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza;

- le tariffe dell'Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L'importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 10,15 a € 10,45, mentre per invii accettati presso i centri business, ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, come già in uso dalla Polizia Locale varierà da € 11,30 a € 11,60 oltre i 20 grammi.

Preso atto che:

- la normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

Preso atto che:

- il costo sostenuto dall'Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all'art. 201, comma 4, del Codice della strada e dell'analogo art. 16 della Legge 689/1981.
- **Richiamate** le delibere di G.C. n. 118/2005 e n. 29/2008 del Comune di Castell'Arquato, aventi ad oggetto: "Rideterminazione importo spese di accertamento e notificazione relative ai verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada" che ad oggi non sono più adeguate ed essendo il Servizio di Polizia Locale in Unione, necessita un adeguamento da parte della Giunta dell'Unione;

Considerato che:

- tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i costi di stampati, bollettari, cartucce o nastri per stampanti, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni al Codice della strada, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni.

Tenuto conto che:

- a tali costi si devono aggiungere quelli relativi agli abbonamenti e consultazione delle banche dati (D.T.T., CED, ecc.), periodicamente aggiornati.

Visto il seguente prospetto costi:

Spesa di notificazione	Spesa del servizio recapito postale
	Spesa del materiale cartaceo
Spesa di ricerca dati	Incidenza marginale della spesa dei canoni annuali
	Spesa della singola visura
Altre spese ed oneri istruttori	Incidenza marginale della spesa di mantenimento delle attrezzature di rilevazione
	Spese e canoni software e servizi
	Spese beni di consumo
	Altre spese imputabili

Constatato che:

- alla luce della nuova disposizione in materia di tariffe per il servizio universale di notificazione postale, risulta necessario rideterminare costi procedurali applicabili, tenendo conto che:
 - nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale va addebitata l'intera spesa di procedimento costituita dalle voci notificazione, ricerca dati, altre spese e oneri istruttori;
 - nel caso di notificazione del verbale attraverso POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA va addebitato a carico del destinatario del verbale le solo le voci di ricerca dati ed altre spese e oneri istruttori, con esclusione del costo dei beni di consumo poiché non è necessario la stampa del verbale.

-che in data 24.02.2023 è stato comunicato a questo Ente da Poste Italiane una modifica delle condizioni economiche che comporta l'aumento delle tariffe postali con decorrenza dal prossimo 27 marzo 2023,

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per quanto attiene la regolarità tecnica;

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2 di rivisitare, alla luce delle motivazioni in premessa enunciate, gli importi delle spese di: accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative al Codice della Strada rilevate dall'ufficio di Polizia Municipale tramite le postazioni fisse sia per il controllo della velocità veicolare, sia per il controllo delle infrazioni semaforiche che degli accertamenti rilevati direttamente dagli Agenti;

Le somme saranno poste a carico dei soggetti sanzionati, onde consentire il recupero dei costi sostenuti dall'Ente per la definizione dei procedimenti e saranno aggiornate nei seguenti importi:

- a. **€ 15,00** per verbali emessi in materia di circolazione stradale e contestati immediatamente su strada;
- b. **€ 18,00** per verbali emessi in materia di circolazione stradale accertati in .
. modalità digitale in modalità automatica e trattati in maniera .
. massiva – destinatari residenti in Italia;

- c. € 25,00 per verbali in materia di circolazione stradale accertati in modalità digitale in modalità automatica e trattati in maniera massiva destinatari residenti all'estero;
- d. € 9,00 per verbali in materia di circolazione stradale notificati tramite PEC;

3 Di stabilire che la presente statuizione avrà decorrenza dal 27.03.2023.

4 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con apposita ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

OGGETTO: RIVISITAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE TARIFFE POSTALI INERENTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO / NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Il Responsabile del Servizio
Polizia Municipale
Loredana Fanti

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag . Mariarosa Rigolli

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione
N. 6 del 22.03.2023**

**IL PRESIDENTE
dr. GIUSEPPE SIDOLI**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dr.ssa RAVECCHI LAURA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **28 marzo 2023**.

Addi

P. Il Segretario dell'Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Addi

Il Segretario. dell'Unione
dr.ssa Ravecchi Laura
